

**ANALISI DI RISCHIO**  
**RELATIVE ALL'ASSETTO DEI VERSANTI**  
**previste dalla pianificazione di bacino**

-

**PERIMETRAZIONI E ZONIZZAZIONI**  
**di competenza comunale**

---

## SOMMARIO

Analisi di rischio riferite all'assetto dei versanti, previste dalla normativa della pianificazione di bacino vigente e di competenza delle amministrazioni comunali .....	3
Premessa .....	3
Motivazioni dell'introduzione di questi strumenti nella pianificazione di bacino .....	3
Tipologie di analisi di rischio .....	4
Descrizione delle varie tipologie di analisi di rischio .....	5
Documentazione disponibile .....	6

# ANALISI DI RISCHIO RIFERITE ALL'ASSETTO DEI VERSANTI, PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO VIGENTE E DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

## PREMESSA

Le analisi di rischio di cui al titolo sono state elaborate da professionisti privati o da amministrazioni comunali, secondo le metodologie e con le procedure previste dalla pianificazione di bacino, allo scopo di verificare le condizioni di rischio in relazione a nuove trasformazioni urbanistiche, oppure in relazione a elementi già esistenti (infrastrutture, beni architettonici, ecc.). Queste analisi sono state in parte inserite negli strumenti vigenti della pianificazione comunale.

L'adozione di queste analisi di rischio è di competenza delle amministrazioni comunali, che le trasmettono in seguito all'Autorità di Bacino, in questo modo le analisi non entrano a far parte della pianificazione di bacino e non comportano quindi variante alla medesima.

Le analisi possono essere sostanzialmente classificate in nove tipologie, di seguito descritte, riconducibili a 4 casi generali, che discendono dalle normative dei piani stralcio vigenti nel territorio collinare e montano dell'Autorità di Bacino del Reno Titolo I:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico – **PSAI ( Reno, Idice-Savena, Sillaro, Santerno)**
- Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Samoggia – Aggiornamento 2007 – **PST Samoggia** ,
- Revisione Generale del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio – **PST Senio** .

## MOTIVAZIONI DELL'INTRODUZIONE DI QUESTI STRUMENTI NELLA PIANIFICAZIONE DI BACINO

Le analisi di rischio e zonizzazioni derivate dalle procedure descritte in precedenza seguono un iter procedurale "semplificato" rispetto alle varianti di piano. Le motivazioni dell'introduzione di queste procedure risiedono nella volontà di coinvolgere e "responsabilizzare" le amministrazioni comunali nell'attuazione della pianificazione di bacino, prevedendo comunque una serie di analisi e verifiche ed eventualmente anche un parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino, nelle situazioni di maggior rischio potenziale, come nel caso di nuovi fabbricati ad uso abitativo o produttivo o infrastrutture in U.I.E. non idonee ad usi urbanistici.

Si riporta di seguito uno stralcio del parere della Regione Emilia-Romagna in merito al *Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - PSAI* (del. G.R. Regione Emilia-Romagna 1247/2002), tale parere rende conto in maniera esaustiva delle esigenze sopra riportate:

- F) allo scopo di un maggiore coinvolgimento dei Comuni e di un rafforzamento del loro ruolo e responsabilità nell'attuazione del Piano nel settore rischio da frana e assetto dei versanti, si ritiene opportuno integrare le norme di attuazione in modo da consentire loro l'adozione e approvazione di provvedimenti di perimetrazione e zonizzazione di aree all'interno delle UIE individuate dalla Carta delle attitudini alle trasformazioni urbanistiche, con le relative norme e limitazioni d'uso, redatte seguendo la metodologia e le indicazioni del Piano; si ritiene inoltre opportuno, ai fini di quanto espresso al precedente punto E), prevedere l'espressione di parere con carattere vincolante solo nei casi di perimetrazioni ricadenti nelle UIE non idonee ad usi urbanistici e nei casi in cui le UIE, o i singoli versanti interessati, contengano elementi a rischio significativi a scala di bacino;*
- G) ancora in relazione alla pianificazione comunale, al rafforzamento del suo ruolo nell'applicazione del Piano nel settore rischio da frana e assetto dei versanti e in funzione di un ulteriore snellimento procedurale, si ritiene opportuno demandare ai Comuni, all'interno del processo di formazione dei PSC secondo l'iter procedurale introdotto dalla L.R. 20/2000, l'inserimento di nuove perimetrazioni e zonizzazioni ricadenti anche nelle Unità non idonee ad usi urbanistici, o la modifica della classificazione delle UIE, secondo la metodologia introdotta dal Piano, senza la necessità del parere vincolante dell'Autorità di Bacino, ma con il solo obbligo di trasmissione alla stessa del provvedimento adottato da parte del Comune, ferma restando la competenza diretta dell'Autorità di Bacino sulle perimetrazioni relative a situazioni di rischio rilevanti per la pianificazione di bacino (R3 ed R4);*

### 1) PERIMETRAZIONI ALL'INTERNO DELLE UNITÀ IDROMORFOLOGICHE ELEMENTARI (U.I.E.) NELLA CARTA DELLE ATTITUDINI ALLE TRASFORMAZIONI EDILIZIO-URBANISTICHE NEL TERRITORIO MONTANO

- a) riguardano i **nuovi strumenti della pianificazione urbanistica comunale** esterni al territorio urbanizzato; interessano **U.I.E. idonee o con scarse limitazioni agli usi urbanistici**; sono normate dall'**art. 12 c. 8** delle norme dei piani; **NON** richiedono parere vincolante.
- b) riguardano **cambi di destinazione d'uso con aumento del carico antropico**; interessano **U.I.E. non idonee ad usi urbanistici**; sono normate dall'**art. 12 c. 3 lett. d)** delle norme dei piani; **NON** richiedono parere vincolante.
- c) riguardano **nuovi fabbricati ad uso abitativo e infrastrutture esterni al territorio urbanizzato**; interessano **U.I.E. da sottoporre a verifica**; sono normate dall'**art. 12 c. 6** delle norme dei piani (e dall'**art. 7 c. 3** del vecchio Piano stralcio per il torrente Senio); **NON** richiedono parere vincolante.
- d) riguardano **elementi a rischio non significativi a scala di bacino**; interessano **tutte le U.I.E.**; sono normate dall'**art. 14 c. 4** delle norme dei piani; **NON** richiedono parere vincolante.
- e) riguardano **nuovi fabbricati ad uso abitativo esterni al territorio urbanizzato**; interessano **U.I.E. non idonee ad usi urbanistici**; sono normate dall'**art. 14 c. 5** delle norme dei piani; **RICHIEDONO** parere vincolante.
- f) riguardano **nuove infrastrutture esterne al territorio urbanizzato**; interessano **U.I.E. non idonee ad usi urbanistici**; sono normate dall'**art. 12 c. 2** delle norme dei piani; **RICHIEDONO** parere vincolante.

### 2) SUBZONIZZAZIONI E RICLASSIFICAZIONI DELLE AREE DA SOTTOPORRE A VERIFICA (ZONA 4)

riguardano **nuovi fabbricati ad uso abitativo e infrastrutture esterni al territorio urbanizzato**, interessano **zonizzazioni vigenti dei piani stralcio**; sono normate dall'**art. 8 c. 3** delle norme dei piani; **NON** richiedono parere vincolante.

### 3) FASCE DI INEDIFICABILITÀ DEFINITE IN PROSSIMITÀ DI SCARPATE O VERSANTI

riguardano **nuovi fabbricati e infrastrutture**; sono normate dall'**art. 12 c. 9** delle norme dei piani; **NON** richiedono parere vincolante.

### 4) ANALISI DI RISCHIO SUGLI ELEMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ESISTENTI NELLE U.I.E. R1, R2, R3 ED R4

riguardano gli **elementi** elencati nelle Carte del Rischio della pianificazione di bacino (strade, beni architettonici, insediamenti industriali e artigianali minori, ecc.) sono normate dall'**art. 11** delle norme di piano; **NON** richiedono parere vincolante.

### 1) PERIMETRAZIONI ALL'INTERNO DELLE UNITÀ IDROMORFOLOGICHE ELEMENTARI (U.I.E.) NELLA CARTA DELLE ATTITUDINI ALLE TRASFORMAZIONI EDILIZIO-URBANISTICHE NEL TERRITORIO MONTANO

Queste perimetrazioni costituiscono un approfondimento dell'analisi di rischio operata sulle U.I.E. a scala di bacino, secondo la metodologia di cui all'allegato n. 1 alle norme (*Metodologia per la verifica della pericolosità e del rischio da frana*). Pertanto le stesse perimetrazioni sostituiscono a tutti gli effetti la *Carta della Attitudini* come cartografia e normativa (artt. da 5 a 10 delle norme del *PSAI*, *PST Samoggia* e *PST Senio*).

Le analisi di rischio effettuate in **U.I.E. idonee** ad usi urbanistici **ex art. 12 c. 8** hanno lo scopo di verificare l'esistenza di elementi di dissesto locali, non evidenziati dall'analisi a scala di bacino, che possano interferire con le previsioni degli strumenti urbanistici. Allo stato attuale sono presenti solo nel territorio del Comune di Bologna.

Le analisi di rischio effettuate ai sensi dell'**art. 14 c. 4** riguardano elementi a rischio non significativi a scala di bacino, oppure trasformazioni del territorio non normate dalla pianificazione di bacino che le amministrazioni comunali hanno deciso ugualmente di sottoporre ad analisi di rischio. Allo stato attuale riguardano esclusivamente attività estrattive.

La **differenza fra** analisi di rischio eseguite in **U.I.E. non idonee** ex art. 14 c. 5 o 12 c. 2 e analisi eseguite in **U.I.E. da sottoporre a verifica** ex art. 12 c. 6 consiste nel fatto che, mentre per la prima è necessario il preventivo parere vincolante del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino, per la seconda è prevista l'adozione diretta da parte dell'amministrazione comunale e la trasmissione all'Autorità di Bacino esclusivamente per comunicazione.

Per quanto riguarda le analisi di rischio eseguite in U.I.E. non idonee per valutare la fattibilità di cambi di destinazione d'uso di fabbricati esistenti che comportano aumento del carico antropico, di cui all'**art. 12 c. 3 lett. d)**, non è necessario il parere vincolante dell'Autorità di Bacino, in ragione del fatto che si tratta di interventi su fabbricati già esistenti.

### 2) SUBZONIZZAZIONI E RICLASSIFICAZIONI DELLE AREE DA SOTTOPORRE A VERIFICA (ZONA 4)

Sono regolate dall'**art. 8** delle norme della pianificazione di bacino. La norma prevede che, sulla base delle indagini definite nella metodologia dell'allegato n. 2 alle norme (*Metodologia per la verifica della stabilità dei corpi di frana*), le amministrazioni comunali possano adottare un provvedimento che comprenda la subzonizzazione e/o riclassificazione delle suddette aree da sottoporre a verifica. Il medesimo provvedimento viene trasmesso all'Autorità di Bacino esclusivamente per comunicazione e non richiede parere vincolante, infatti in questo caso l'istruttoria prevede solamente la verifica di congruenza con la metodologia di cui sopra.

### 3) FASCE DI INEDIFICABILITÀ DEFINITE IN PROSSIMITÀ DI SCARPATE O VERSANTI

Queste zonizzazioni derivano dall'applicazione dell'**art. 12 c. 9** delle norme della pianificazione di bacino che prevede, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici o varianti della pianificazione comunale, la eventuale definizione di fasce di inedificabilità in prossimità di scarpate e del limite tra i versanti e i fondovalle, in relazione alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche locali.

### 4) ANALISI DI RISCHIO SUGLI ELEMENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA ESISTENTI NELLE U.I.E. R1, R2, R3 ED R4

Si tratta di analisi di rischio "semplificate", che hanno lo scopo di valutare in maniera speditiva le condizioni di rischio degli elementi presenti sulla Carte del Rischio (strade, infrastrutture varie, beni architettonici, ecc.). Queste analisi seguono la metodologia dell'allegato n. 2 "Metodologia per la verifica del rischio da frana nelle U.I.E. a rischio R2 e R1" alle norme di piano.

Sono comprese nei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica adottati dalle amministrazioni comunali (PSC). Fino ad ora sono state realizzate dai Comuni di Brisighella, Borgo Tossignano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castelbolognese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Casola Valsenio, Dozza, Faenza, Fontanelice, Imola, Loiano, Medicina, Monte San Pietro, Monzuno, Mordano, Ozzano Emilia, Pianoro, Riolo Terme, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Valsamoggia.

## DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

Pur ribadendo che le perimetrazioni e zonizzazioni discendono da procedure di pertinenza dei singoli comuni competenti per territorio, si è ritenuto opportuno rendere disponibili una serie di dati relativi alle medesime perimetrazioni, in modo da costituire una sorta di archivio unitario, più facilmente fruibile, per tutto il territorio del bacino del fiume Reno.

Questo archivio, oltre che per l'uso interno di questa Autorità di Bacino, può essere di aiuto e supporto sia per le amministrazioni comunali che non hanno ancora provveduto a sistematizzare le analisi di rischio da loro adottate, sia per i tutti i professionisti che operano sul territorio.

Ovviamente la documentazione cartacea (ove presente anche digitale) completa, relativa alle analisi di rischio, è reperibile anche presso i comuni interessati.

Si è dunque deciso di mettere a disposizione, prima di tutto, un elenco delle perimetrazioni e zonizzazioni adottate o modificate dai comuni, tale elenco contiene i seguenti dati:

- articolo della normativa di riferimento;
- piano stralcio di bacino riferimento;
- comune;
- località;
- estremi del provvedimento di adozione del comune.

Tutto il materiale relativo alle analisi di rischio è trasmesso dai Comuni a questa Autorità di Bacino è stato acquisito/convertito in formato digitale (PDF). Sono disponibili anche i file di buona parte delle zonizzazioni nei più comuni formati GIS georeferenziati.

Occorre comunque evidenziare che i file in nostro possesso non sono ancora stati completamente verificati e collaudati e pertanto, se richiesti, vengono trasmessi "come sono". A tale proposito si sottolinea che potrebbero anche non essere state digitalizzate tutte le perimetrazioni effettivamente adottate dai Comuni e che possono essere presenti errori di vario tipo sia nei vettoriali che nel database associato.

Si sottolinea inoltre che tali file, ottenuti nella maggior parte dei casi tramite digitalizzazione manuale, non costituiscono documento ufficiale, ma semplicemente strumenti di lavoro atti a costituire una banca dati territoriale "interna" a questa Autorità di Bacino.

***I documenti ufficiali sono costituiti dal materiale cartaceo (e in certi casi digitale) effettivamente adottato dalle amministrazioni comunali e pertanto ad essi si deve fare riferimento per procedure e atti di carattere amministrativo, urbanistico e pianificatorio di pertinenza comunale.***